

SANDULLI & ASSOCIATI
STUDIO LEGALEASTE
GIUDIZIARIE.it

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere

Sezione fallimentare

G.D. dott.ssa Rita Di Salvo

Curatore Avv. Federica Sandulli

ASTE
GIUDIZIARIE.it

Fallimento (n. 19/2019)

Prima relazione informativa ex art. 33 l. fall.

✎

L'avv. Federica Sandulli, nella qualità di Curatore del Fallimento in epigrafe, rende all'Ill.ma S.V. la relazione particolareggiata prevista dall'art. 33 della Legge Fallimentare.

✎

La risoluzione del concordato preventivo e la dichiarazione di fallimento

1. - Con ricorso ex art. 186 l.f., depositato il 23.03.2018 da Banca IFIS s.p.a. ricorreva al Tribunale di Chieti affinché dichiarasse la risoluzione per inadempimento del concordato preventivo della . (Tribunale Santa Maria Capua Vetere N. 6/2013), omologato con decreto del 12/2 marzo 2014, e per l'effetto, dichiarasse il Fallimento della società .

A riguardo, la Banca deduceva di essere titolare di un credito ipotecario nei confronti della società di euro 9.409.772,39 scaturente da un contratto di finanziamento a medio termine ex DPR 601/73 del 23 marzo 2006 a rogito Notaio Gerardo Santomauro (Rep. 3070/964) dell'importo di euro 10.000.000,00.

Deduceva la Banca un grave inadempimento verificatosi con riferimento all'esecuzione del concordato nonché l'oggettiva mancata esecuzione degli obblighi concordatari assunti dal debitore con le modalità e nei termini previsti nel piano, in conseguenza ed a cagione di furti ed atti vandalici che avevano ridotto il valore dei beni della società da destinare, previa loro vendita, ai creditori.

Con provvedimento del 15.11.2018, il Tribunale di Chieti dichiarava la propria incompetenza e ordinava la trasmissione degli atti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

ASTE
GIUDIZIARIE.itNapoli, Via Agostino Depretis n. 102, tel. +39 0812471133 - Roma, Via XX Settembre n. 3, tel. +39 0642010231
Milano, C.so Matteotti n. 11, tel. +39 0276341432 - Avellino, C.so Vittorio Emanuele II n. 87, tel. +39 082532120

2. - Il fallimento della . (di seguito, per brevità, anche solo “Molini”) è stato quindi dichiarato in data 17 aprile 2019 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere su istanza di Banca IFIS S.p.A., creditore ipotecario dell’importo di Euro 9.409.772,39, previa declaratoria della risoluzione del concordato preventivo per inadempimento.

L’udienza per l’esame dello stato passivo è fissata per il 17.10.2019 ed il termine ultimo per il deposito delle domande di ammissione al passivo tempestive è il 17.09.2019.



Sulla società fallita e sulle risultanze del registro imprese

3. - La società, che ha attualmente sede legale in Ortona (CH) Zona industriale sna CAP 66026 località Cucullo, è stata costituita il 18 maggio 2005 ed ha per oggetto sociale “*l’attività di costruzioni, di gestione di opifici industriali tecnicamente organizzati per la molitura di grani teneri e duri e di cereali in genere e di distribuzione di farina e di sotto prodotti macinazione*” (**doc. 1**, fascicolo storico registro imprese).

4. - L’attività di impresa era svolta presso lo stabilimento industriale, di proprietà, sito in Teverola, (CE) – Zona industriale ASI.

L’acquisto del complesso industriale è avvenuto con scrittura privata autenticata dal notaio Gerardo Santomauro del 31.03.2007 registrata in data 02.04.2007 rep. 4.609 raccolta 1.801 con la quale la “.”

(società che è risultata in concordato preventivo innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere giusta decreto di omologa del 02.12.2008. Il concordato preventivo è stato chiuso con decreto del 10 maggio 2019 – **doc. 2**), cedeva alla “” il ramo d’azienda, comprensivo dell’immobile, operante nel settore molitorio.

5. - Emerge dalle dichiarazioni dell’amministratore unico, sig. , in sede di interrogatorio, che la società ha svolto la propria attività

fino al 2012 presso il molino di Teverola (CE). La società ha sviluppato il proprio *business* dell'arte molitoria attraverso un processo industriale di automazione produttiva che ha permesso alti livelli di produzione. Tale automazione del processo ha permesso alla società l'impiego di un numero ridotto di personale e bassi costi di trasformazione del prodotto finito.

Nello specifico, afferma il legale rappresentante, la società aveva tentato una strategia innovativa per il territorio campano: la vendita della farina era rivolta direttamente ai fornai senza il passaggio per i grossisti. Pertanto l'attività del molino si basava sull'approvvigionamento di grandi quantità di cereali.

6. - Il capitale sociale, di Euro 120.000,00, risulta integralmente deliberato, sottoscritto e versato, ed è suddiviso in 120.000 azioni del valore nominale di Euro 1,00 cadauna. La compagine sociale alla data della dichiarazione di fallimento è la seguente:

| | n. azioni | valore | % | tipo diritto |
|--|-----------|------------|--------|--------------|
| | 34.000 | 34.000,00 | 28,33% | Proprietà |
| | 34.000 | 206.400,00 | 28,33% | Proprietà |
| | 34.000 | 206.400,00 | 28,33% | Proprietà |
| | 18.000 | 309.600,00 | 15% | Proprietà |

7. - Negli anni l'organo amministrativo è stato così composto:

| Dal 14.06.2005 al fallimento | |
|-------------------------------------|----------------------|
| | Amministratore Unico |

Risultano inoltre nominati il 05.06.2006 quali **procuratori speciali** a tempo indeterminato il sig.) ed il sig.

).

8. - Il collegio sindacale è stato nel tempo così composto:

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Dal 23.03.2006 al fallimento) | |
| | Presidente |
| | Sindaco |
| | Sindaco |
| | Sindaco supplente |
| | Sindaco supplente |

Invero l'ultimo incarico dei detti sindaci è venuto a scadenza con l'approvazione del bilancio al 31.12.2001; tuttavia, in mancanza di nuova nomina, si ritiene che siano rimasti in carica in regime di prorogatio fino al fallimento, in quanto ai sensi dell'art. 2400, comma 1, la cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. Una società di capitali, una volta ammessa al concordato preventivo, non interrompe affatto la propria attività societaria, anzi: gli organi permangono e continuano a svolgere le loro funzioni. Da ciò discende che il Collegio Sindacale e/o il Revisore, come l'Assemblea dei soci e il Consiglio di amministrazione, durante il concordato rimangono in carica e continuano a operare, magari in forma attenuata, in funzione di vigilanza nell'interesse dei soci e della Società ai sensi dell'art. 2403 c.c. In particolare, il Collegio sindacale prosegue la sua attività di controllo

sull'osservanza delle legge, dello statuto e sull'amministrazione della società integrandola e coordinandola con quella posta in essere dagli organi della procedura concorsuale mentre gli organi societari rimangono in funzione espletando tutta una serie di compiti ed adempimenti, quali la predisposizione dei bilanci, i rapporti con il Fisco, la legittimazione ad agire ed a contraddire in ordine alle posizioni debitorie contestate e così via.

9. - La KPMG è stata la società di revisione della Molini Campani dal 13.03.2006 e fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2011. Non risulta un rinnovo della carica per gli anni successivi. Anche per la società di revisione è applicabile il principio sopra detto della prorogatio.

10. - La società è stata costituita come S.r.l. con denominazione "Società" con capitale sociale di Euro 12.000; è stata trasformata in S.p.A. il 19.04.2006 con capitale di Euro 120.000.

La ha avuto sede legale in fino al 28 agosto 2012, data in cui la sede legale è stata trasferita ad

✍

Sedi e unità locali

11. - Dal 18 agosto 2005, data della costituzione, e fino al 2012 la società ha avuto la propria sede legale in Teverola (CE) Zona Industriale ASI. Con atto del 31 marzo 2007 la società acquistava il ramo d'azienda "settore molitorio" della "L'opificio industriale di Teverola, come meglio infra, è di proprietà della Dal 17 aprile 2007 la società inizia l'attività di deposito di farine, farinati e prodotti alimentari.

12. - Dal 28 giugno 2007 viene istituita un'unità locale, adibita a deposito farine, farinati e prodotti alimentari in Ortona (CH) Loc. Cucullo Zona Industriale snc;

l'unità locale risulta cessata il 03.08.2012 e da tale data diventa sede legale della società fallita.

L'opificio industriale sito in Ortona è attualmente di proprietà della S.r.l., per averlo acquistato dalla S.r.l. in

concordato preventivo (società riferibile alla stessa proprietà della). In tale edificio la Curatela, come meglio infra, ha rinvenuto alcune scritture contabili della società fallita.

13. - Dal 21 settembre 2009 viene istituito un deposito in Roma alla Via Flaminia KM 8.500 per attività molitoria. Il deposito non risulta formalmente cessato. Il sottoscritto Curatore sta effettuando più approfondite ricerche per verificare la proprietà del deposito, ad oggi non individuato. Il legale rappresentante della società fallita ha dichiarato che tale deposito sarebbe stato acquistato da una società del gruppo Casillo e che non vi sono custoditi beni della società fallita.

Sul concordato preventivo

14. - La società S.p.a., nella persona dell'amministratore unico , autorizzato con determina del 11.01.2013, rappresentato dall'avv. Gianmichele Scarfato e congiuntamente per la parte tecnica dal dott. Raffaele Di Martino e dal dott. Marco Iavarone, in data 29.01.2013 depositava proposta di concordato preventivo ex art. 161 l.f. presso la cancelleria fallimentare del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Il tribunale concedeva termine di 60 giorni per le iniziative ex art. 161 l.f. comma 6. In data 28.05.2013 la società presentava domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo corredata ai sensi dell'art. 161 terzo comma l.f. della necessaria documentazione.

Il piano concordatario prevedeva:

- a) cessione integrale dei bei societari;
- b) pagamento integrale delle spese di prededuzione e dei creditori privilegiati;
- c) il pagamento in misura percentuale dei creditori chirografari, di fatto integrale, considerato che l'attivo attestato risultava superiore al fabbisogno concordatario;
- d) il pagamento dei creditori postergati, solo successivamente all'integrale pagamento dei creditori chirografari.

Con decreto n. 6/2013, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 4/07/2013, ai sensi dell'art. 163 l.f., apriva la procedura di concordato preventivo della _____ nominando quale Giudice Delegato il dott. Emilio Minio e quale Commissario Giudiziario la dott.ssa Maria Pina Iorio.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere disponeva gli adempimenti preliminari della procedura concordataria, quali, tra l'altro, il versamento di euro 65.000,00 per le spese di procedura.

La società chiedeva, a tal fine, l'autorizzazione a richiedere un finanziamento ponte prededucibile ex art. 182 quater l.f. Inizialmente negato, il Tribunale autorizzava il finanziamento, pertanto, la società provvedeva al versamento per le spese di giustizia.

Il concordato veniva omologato in data 25.03.2014.

15. - Il concordato preventivo è stato risolto su istanza del creditore IFIS in quanto il termine di trentasei mesi concesso per l'adempimento del concordato era spirato il 25.03.2019 e non risultava più possibile dare esecuzione al piano in seguito ai furti subiti presso lo stabilimento di Teverola.

Il Tribunale, con provvedimento di accoglimento della risoluzione del concordato, ha ritenuto sussistente il grave inadempimento dedotto dalla ricorrente IFIS (ancorché incolpevole) e ciò in quanto il concordato preventivo,

così come omologato, data la destinazione a molino, prevedeva la cessione dell'azienda nel suo complesso (stabilimento e macchinari) ed il valore dell'attivo patrimoniale concordatario di Euro 21.670.052,00 era riferibile all'insieme di suolo, opere civili ed impianti comuni, impianti produttivi, macchinari ed attrezzature.

E' stato quindi accertato dal Tribunale il quasi completo azzeramento dell'intero valore dei macchinari, già determinato in Euro 9.193.676,80, e quindi il completo azzeramento della percentuale di soddisfo per il creditori chirografari (inizialmente fissata nel 80,575%) e la riduzione della percentuale ai privilegiati al 89,537%.

∞ ∞

Sull'acquisto del ramo di azienda da parte della

16. - Si legge dagli atti del procedimento penale (**doc. 3**, rel. Dott. Graziano Serpico), sul quale meglio infra, che la Molini Campani ha acquistato il ramo di azienda in Teverola dalla " ". A sua volta, la " " era divenuta proprietaria del complesso industriale in virtù di una serie di cessioni di ramo d'azienda:

- Con decreti ministeriali n. 311/21 del 29.12.1987 e n. 320 del 30.06.1989 veniva riconosciuto alla oggi fallita - sent. Tribunale S.M.Capua Vetere del 12-18/11/2002) un contributo di € 30.402.268,28 a fronte di un progetto di investimento per complessivi € 40.536.237,20 da utilizzare per la realizzazione di un complesso industriale costituito da un duplice opificio, l'uno destinato all'attività pastaia, l'altro a quella della molitoria.
- Successivamente, con scrittura privata del 18.05.2000, la S.p.A. trasferiva il ramo d'azienda molitorio in favore della Industria

srl partecipata dalla stessa compagine sociale della cedente.

- In prossimità del termine fissato dal Ministero per la realizzazione del progetto (15.02.2002) la srl concedeva in affitto il ramo d'azienda molitorio alla spa giusta contratto del 27.12.2001.

A seguito inattività del progetto, la srl richiedeva al Ministero, che aveva già erogato € 25.637.921,42 a fronte dei € 30.402.268,00 stanziati, una proroga del termine fissato per il completamento del progetto industriale, proroga che non veniva concessa.

La controversia insorta tra il Ministero e rl veniva definita con atto di transazione del 20.11.2003 con il quale veniva stabilito il trasferimento del ramo d'azienda molitorio, unitamente ai benefici finanziari all'affittuaria spa.

La cessione veniva formalizzata per atto Notaio D'Aquino il 10.12.2003.

- Successivamente, con scrittura privata del 09.12.2004, la e convenivano in via preliminare il prezzo della futura cessione in € 3.000.000,00 oltre il rimborso di quanto corrisposto dalla spa per l'avvio del progetto, previo rilascio in favore della società cedente di una garanzia fideiussoria bancaria a prima richiesta, con linea di credito per € 3.000.000,00.

In tale contratto del 09.1.2004 spa condizionavano gli effetti del contratto medesimo all'approvazione da parte del Ministero della scissione del progetto industriale e del decreto, correlativamente alla intervenuta separazione del ramo molitorio da quello del pastificio; con la conseguenza che la sarebbe divenuta la diretta beneficiaria del contributo economico ex L.219/81 relativo al progetto molitorio.

- Con scrittura privata del 20.12.2004 le parti sottoscrivevano un secondo accordo preliminare, da far valere nell'ipotesi in cui il Ministero avesse respinto la scissione del progetto mantenendo l'unicità del contributo economico in favore che prevedeva:

- il prezzo della cessione veniva incrementato fino ad € 4.000.000,00, che sarebbe dovuto essere corrisposto come di seguito: € 1.000.000,00 a titolo di caparra confirmatoria entro le scadenze previste all'art. 6, mentre il residuo avrebbe dovuto essere versato mediante rimborso rateale, da parte della cessionaria, della linea di credito per € 3.000.000,00 oltre interessi concesso dalla Interbanca alla cedente e garantito con polizza fideiussoria a prima richiesta da parte della pa;
- ogni ulteriore costo sostenuto dalla , rispetto a quanto sino allora sostenuto € 5.300.00,00 sarebbe stato rimborsato dalla

17. - Il Ministero respingeva la proposta di divisione del progetto industriale in due settori (molitorio e pastificio), da ciò derivava l'inefficacia della scrittura privata del 09.12.2004 e la correlativa efficacia della scrittura privata del 20.12.2004.

Nel rispetto delle scadenze convenute con la scrittura del 20.12.2004 la i versava la caparra confirmatoria ed otteneva in favore della cedente la linea di credito da parte della Interbanca.

Intrapresi i lavori, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua a Vetere avviava un'indagine volta a verificare la correttezza delle operazioni eseguite dalla in relazione al progetto industriale ed alla erogazione riconosciuta, pertanto incerta la realizzazione del progetto la comunicava l'interruzione del versamento dei ratei di pagamento del corrispettivo della cessione in attesa della definizione del procedimento penale.

Nonostante numerosi contrasti, in data 28.11.2005 la e la sottoscrivevano una "modifica ed integrazione di preliminare di cessione di ramo d'azienda" con la quale venivano apportate le seguenti modifiche ed integrazioni al contratto preliminare del 20.12.2004:

- la rinunciava ad ogni possibile contestazione circa la scelta di professionisti e fornitori eseguita dalla ;
- il prezzo della cessione del ramo d'azienda veniva incrementato nella misura di € 6.247.000,00 oltre iva.

Con missiva del 02.01.2006 la spa comunicava alla cedente la nomina del terzo che avrebbe stipulato l'atto definitivo, ossia la "ciò in virtù della riservata electio amici di cui all'art. 2 del contratto preliminare del 20.04.2004.

18. - In data 20.09.2006 la Commissione di Collaudo, nominata dal Ministero, collaudava le opere realizzate.

Nelle more della delibera del Ministero di liquidazione del contributo a fondo perduto sorgevano dei nuovi contrasti tra che si concludevano con un ulteriore incremento di € 2.600.000,00 sul prezzo di cessione.

Quindi con scrittura privata autentica dal Notaio Santomauro del 31.03.2007 veniva formalizzato l'atto definitivo di cessione del ramo d'azienda tra e il terzo acquirente indicato dalla promissaria la spa ossia .

Tale contratto prevedeva:

- all'art. 4.1 *"le parti hanno convenuto espressamente che ai fini della determinazione del corrispettivo della cessione del ramo d'azienda molitorio si è anche forfetariamente tenuto conto della cessione del diritto a percepire il contributo ex L. 219/81 fino alla concorrenza massima di € 4.300.000,00 (.....) mentre il residuo importo, qualsiasi sia l'ammontare resterà in capo alla*
- all'art. 6.1 *"il corrispettivo della cessione del ramo d'azienda, viene complessivamente convenuto in € 11.475.000,00";*
- all'art. 6.2 la a dichiarato di aver ricevuto dall'acquirente, a partire dal dicembre 2004 e sino alla stipula dell'atto definitivo, la somma di € 7.929.258,00, fermo restando il pagamento del saldo residuo.

19. - Allorquando l'operazione si era conclusa e la attendeva dalla la
 “” il trasferimento del contributo a fondo
 perduto ricevuto dal Ministero, S.p.A presentava
 presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere sez. distaccata di Aversa domanda
 giudiziale volta alla risoluzione del contratto di cessione ramo d'azienda del 31.03.2007,
 la domanda veniva trascritta in data 11.10.2007.
 La Curatela non ha allo stato notizie su tale contenzioso.

20. - Nei confronti della spa penderebbe un secondo giudizio di
 revocatoria ordinaria, promosso dal (dichiarato con
 sentenza del 18.11.2002).

Si tratta di una domanda di revocatoria ordinaria, non trascritta, inizialmente promossa
 dal Fallimento nei confronti della (prima acquirente,
 nell'anno 2000 del ramo d'azienda), poi estesa alla
 spa (seconda acquirente, nell'anno 2003 del medesimo ramo d'azienda), e quindi, con
 atto notificato alla (terza acquirente, nell'anno 2005, dello stesso
 ramo d'azienda).

Scritture contabili

21. - Con sentenza dichiarativa di fallimento, il Tribunale Fallimentare di Santa
 Maria Capua Vetere ha ordinato il deposito dei bilanci e delle scritture contabili
 e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori, entro tre giorni dalla
 pubblicazione.

Successivamente, anche la sottoscritta ha sollecitato l'adempimento degli
 obblighi di legge in sede di convocazione del rappresentante legale della Fallita.

Allo stato, in occasione dell'incontro con il legale rappresentante della società in
 data 30 aprile 2019, sono state depositate le seguenti scritture contabili e
 documenti:

- corrispondenza e atti notificati presso la sede legale della fallita prima della dichiarazione di fallimento,
- registro IVA 2012,
- libro giornale 2012,
- libro inventari 2010, 2011, 2012,
- libro soci,
- libro verbali assemblea
- libro adunanze organo amministrativo.

Quanto alle scritture contabili degli anni precedenti, il rappresentante della fallita, ha dichiarato di non sapere se ad oggi sono custodite dallo stesso ovvero nella sede operativa della società di Teverola.

In occasione del sopralluogo presso lo stabilimento di Ortona, la sottoscritta ha rinvenuto alcune scritture contabili riferibili agli anni 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010, al momento, non ancora precisamente identificate.

Sull'ultimo bilancio depositato al 31.12.2012

22. - Ad oggi, non risulta depositato il bilancio fallimentare.

L'ultimo bilancio depositato al registro delle imprese è quello relativo all'esercizio chiuso in data 31.12.2012 (**doc. 1**), dal quale possono rilevarsi le seguenti informazioni.

Nella nota integrativa si legge che la società versava, a partire dal 2010, in una progressiva tensione finanziaria che si manifestava attraverso la difficoltà a far fronte all'adempimento delle obbligazioni debitorie alle scadenze prefissate nonché nella difficoltà di provvedere ad un efficiente approvvigionamento delle materie prime, con progressivo rallentamento del fisiologico processo gestionale di produzione, interrotto nel mese di marzo 2011. Tale interruzione – si legge

nella detta nota - si è protratta fino alla fine dell'esercizio 2011, nell'esercizio 2012 nonché nell'esercizio 2013.

23. - Dal bilancio al 31.12.2012 risultano le seguenti voci dell'attivo patrimoniale:

| Voce dell'attivo | Valore in bilancio € |
|--|----------------------|
| Terreni e fabbricati | 29.589.517 |
| Impianti e macchinari | 6.608.624 |
| Attrezzature industriali e commerciali | 31.743 |
| Altri beni | 83.546 |
| Totale crediti tributari | 258.899 |
| Totale crediti verso altri | 44.567 |
| Totale disponibilità liquide | 346 |
| TOTALE ATTIVO | 36.617.360 |

E le seguenti voci del passivo patrimoniale:

| Voce del passivo | Valore in bilancio € |
|--|----------------------|
| Debiti verso soci per finanziamenti | 316.780 |
| Debiti verso banche | 16.571.250 |
| Debito verso altri finanziatori | 3.739.473 |
| Debiti verso fornitori | 4.488.932 |
| Debiti tributari | 884.814 |
| Debito verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | 18.392 |
| Altri debiti | 73.359 |
| Ratei e risconti | 7.243.226 |
| Fondi per rischi ed oneri | 172.451 |
| Trattamento di fine rapporto | 74.287 |
| Patrimonio netto | |
| Capitale | 120.000 |

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Riserva di valutazione | 4.702.799 |
| Riserva legale | 29.509 |
| Riserva straordinaria o facoltativa | 195.328 |
| Perdita di esercizio | - 2.013.240 |
| Totale patrimonio netto | 3.034.396 |
| TOTALE PASSIVO | 36.617.360 |

Nessun bilancio è stato depositato nel corso del concordato preventivo; e quindi non risultano predisposti e depositati i bilanci dall'esercizio 2013 all'esercizio 2018.

24. - Nel bilancio 2012 è precisato che: *"In data 31 marzo 2007 con "Contratto di cessione di ramo d'azienda", scrittura privata autenticata dall'Avv. Gerardo Santomauro, Notaio in Ortona (CH), repertorio nr. 4609 raccolta 1801, la società ha acquisito dalla il ramo di azienda, settore molitorio, sito in*

Teverola (CE) Zona Industriale A.S.I., tecnicamente organizzato per la produzione di farina e suoi derivati.

La società cedente, per la realizzazione del progetto industriale finalizzato alla costruzione del suddetto complesso molitorio ottenne a suo tempo dal Ministero delle Attività Produttive le agevolazioni di cui alla Legge 219/81 costituite da un contributo in conto capitale per complessivi Euro 30.402.268,28 di cui già incassati dalla cedente, alla data del suddetto contratto di cessione di ramo d'azienda, Euro 25.673.921,42. Ulteriori Euro 4.728.346,86 erano ancora da incassare alla suddetta data. Ai fini della contabilizzazione di tale beneficio è stato adottato dalla cedente il metodo del risconto di tale contributo e della imputazione dello stesso a conto economico nel corso degli esercizi in funzione della vita utile dei cespiti ai quali il contributo è correlato.

In forza del suddetto contratto di cessione di ramo d'azienda del 31/03/2007 la vostra società è subentrata nel diritto a percepire il residuo contributo ex Legge 219/81 fino alla

concorrenza massima di Euro 4.300.000,00, di cui già erogati nel corso del 2007 Euro 2.905.768,00.

Si precisa che il contributo totale da riscontare iscritto in bilancio tra i risconti passivi alla data del 31/12/2012 è pari ad Euro 7.110.656; la quota di contributo complessivamente imputata a conto economico nel 2012 è di Euro 14.982 e trova allocazione alla voce "A-5 - Contributi in conto impianti" (quote esercizio).

Si segnala inoltre che la società fruisce dei benefici previsti dall'art. 1 commi da 271 a 279, della legge dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) c.d. "".

Gli investimenti agevolabili effettuati ammontano a complessivi Euro 4.318.191, di cui Euro 797.691 nel 2007 ed Euro 3.520.500 nel 2008. Il credito d'imposta maturato a fronte dei suddetti investimenti, effettuati attraverso la stipula di contratti di leasing, è pari ad Euro 1.746.712. Detto credito d'imposta veniva iscritto in bilancio, fino al passato esercizio, tra i crediti tributari.

Ai fini della contabilizzazione a conto economico di tale beneficio è stato adottato il metodo del risconto di tale "credito d'imposta" e l'imputazione a conto economico nel corso di cinque esercizi.

Tuttavia, in concomitanza con la nota e persistente situazione di crisi finanziaria descritta all'inizio della presente nota integrativa, la società non è stata in grado di adempiere le obbligazioni scaturenti dai suddetti contratti di leasing; tale circostanza ha portato le rispettive società di leasing a risolvere anticipatamente i contratti. Venendo meno il titolo da cui scaturiva il credito d'imposta in questione, nel presente bilancio si è provveduto a stornare totalmente il credito stesso per Euro 1.746.712,00. Parimenti, si è provveduto ad azzerare il residuo importo del risconto passivo che accoglieva il ricavo non ancora imputato a conto economico. per Euro 921.855,18".

25. - La società di revisione evidenzia che dell'indebitamento complessivo di Euro 20.627 mila, circa Euro 3.740 mila sono il debito nei confronti dell'azionista .

Il collegio sindacale, dal canto suo, esprime perplessità sulle possibilità di realizzare, dalla vendita dei cespiti immobiliari di proprietà, un prezzo pari al valore d'acquisto maggiorato della rivalutazione di legge eseguita nell'anno 2008:

“L'eventualità di incassare un prezzo inferiore a quello ipotizzato come sopra sortirebbe conseguenze negative nel caso dovesse procedersi ad alienare i cespiti immobiliari per procurarsi i mezzi finanziari occorrenti per soddisfare i creditori concordatari?”.



Le attività preliminari compiute dal Curatore

26. - Gli adempimenti preliminari: la creazione dell'indirizzo pec del fallimento, il censimento della procedura su Fallco.it, la trasmissione all'Agenzia delle Entrate della Comunicazione Unica di variazione dati e le comunicazioni agli Enti.

a) Servizi Telematici per le Procedure Concorsuali e servizio PEC

Nell'immediatezza della dichiarazione di fallimento, la procedura è stata censita sul portale www.fallco.it e ad essa è stata attribuito il seguente indirizzo di posta elettronica certificata dedicato al fallimento: f19.2019santamariacapuavetere@pecfallimenti.it

b) ComUnica

In adempimento alle disposizioni introdotte dall'art. 29, comma sesto, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 (che ha disposto l'obbligo, a carico del curatore nominato, di procedere all'invio della c.d. Comunicazione Unica di Variazione Dati entro il termine ultimo di giorni quindici dall'accettazione dell'incarico), la sottoscritta ha trasmesso la c.d. Comunicazione Unica.

Con la predetta Comunicazione Unica, la sottoscritta ha, altresì, reso noto al Registro delle Imprese, agli Enti Pubblici e ai suoi utenti l'indirizzo pec del Fallimento oltreché l'avviso di cui all'art. 92 legge fall., in conformità alle

disposizioni normative introdotte dall'art. 17 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221.

c) Comunicazione Enti Pubblici

Con nota trasmessa a mezzo posta elettronica certificata, la sottoscritta ha comunicato agli Enti interessati l'intervenuta dichiarazione di fallimento trasmettendo contestualmente, agli stessi l'avviso previsto dall'art. 92 L.Fall.

Di seguito, nel dettaglio, gli Enti a cui è stata inoltrata la comunicazione di rito:

- Camera di Commercio di Caserta, Chieti e Roma
- INPS, direzione provinciale di Caserta, Chieti e Roma,
- INAIL Caserta, Chieti e Roma,
- Comune di Caserta, comune di Chieti, comune di Roma e comune di Teverola
- Poste Italiane
- Agenzia delle Entrate, direzione provinciale di Caserta, di Chieti e di Roma
- Direzione provinciale del lavoro di Caserta, Chieti e Roma
- Provincia di Caserta, Provincia di Chieti e Provincia di Roma
- Regione Campania, Regione Abruzzo e Regione Lazio
- ACI

d) Comunicazioni ex art. 92 l. fall.

La Curatela ha trasmesso la comunicazione ex art. 92 l. fall. a tutti i creditori risultanti dai documenti del concordato preventivo di cui ha reperito l'indirizzo pec.

27. - Le indagini patrimoniali e l'interrogazione dei registri di pubblica consultazione: il Registro delle Imprese, la Conservatoria dei Registri Immobiliari, il Pubblico Registro Automobilistico, la Centrale dei Rischi, la

banca dati dei rapporti finanziari presso la Guardia di Finanza e l'Anagrafe Tributaria.

a) Registro Imprese

Il sottoscritto curatore ha interrogato le banche dati del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Chieti e Pescara, estraendo copia dei fascicoli relativi alla Fallita e dei bilanci depositati.

L'esame delle informazioni camerali ha consentito di delineare un primo quadro sulla genesi, lo sviluppo e la crisi della Fallita, nonché delle operazioni societarie più significative.

b) Conservatoria RRII

Sono state eseguite le indagini ipotecarie e catastali su tutto il territorio nazionale per la verifica del patrimonio immobiliare della Fallita e per individuare l'eventuale compimento di atti dispositivi.

Sono state estratte le visure ipotecarie della società, dell'amministratore unico della Fallita, nonché dei membri del collegio sindacale ed è stata notificata la sentenza dichiarativa di fallimento alla Conservatoria dei Registri Immobiliari Santa Maria Capua Vetere

c) Pubblico Registro Automobilistico

È stata altresì interrogata la banca dati del Pubblico Registro Automobilistico ed è stata notificata la sentenza dichiarativa di fallimento al PRA.

e) La Centrale Rischi

La sottoscritta è stata autorizzata dalla S.V. Ill.ma ad interrogare la Banca d'Italia per la consultazione dei registri di Centrale Rischi sia in relazione alla società che in relazione al legale rappresentante, Sig. . Ad oggi è pervenuta la centrale rischi della Banca d'Italia, filiale di Pescara, in relazione ad e la centrale rischi della Banca d'Italia, filiale di Napoli, in relazione a

f) Anagrafe Tributaria

La sottoscritta è stata autorizzata dalla S.V. Ill.ma ad interrogare la banca dati costituita dall'Anagrafe Tributaria presso l'Agenzia delle Entrate ed è in attesa di ricevere la relativa documentazione, riservandosi di relazionare non appena ne sia venuta in possesso.

✍

L'audizione ai sensi dell'art. 49 legge fall.

28. - Con comunicazione del 30.04.2019, il sottoscritto curatore ha convocato presso il proprio studio il sig. Giacomo Alimonti, amministratore unico della società fallita, per l'audizione ai sensi dell'art. 49 legge fall.

Qui di seguito il verbale di interrogatorio (**doc. 4**, verbale di interrogatorio):

“Oggi trenta aprile 2019 presso lo studio Sandulli & Associati in Napoli, Via Depretis n. 102, innanzi all'Avv. Federica Sandulli, Curatore del Fallimento,

è presente il sig. residente a

Amministratore unico della società fallita,
riconosciuto a mezzo patente di guida rilasciata da Motorizzazione civile

che si allega in copia, accompagnato dall'Avv. Emiliano Palucci e.mail

avv.palucci@gmail.com pec: avvemilianopalucci@pec.ordineavvocatichieti.it. Il sig. Giacomo Alimonti dichiara che il proprio numero di cell. 335.5601154 di voler ricevere ogni futura comunicazione e richiesta da parte del Fallimento agli indirizzi e.mail/pec. dell'avv. Palucci.

Il sig. viene edotto di essere obbligato a comunicare al curatore qualsiasi cambiamento di domicilio o residenza e di dover trasmettere al curatore tutta la corrispondenza diretta alla società fallita da lui eventualmente ricevuta.

Mi può esporre in sintesi qual è stata l'attività della società?

La società fallita esercitava attività molitoria dalla costituzione presso il molino di Teverola acquistato da o ha fatto causa alla

per avere in dietro il molino. Non ricordo se la causa è ancora in corso. Mi

riservo di farle avere nel più breve tempo possibile ogni documentazione necessaria. La Società è stata attiva fino al 2012 ed aveva circa 12 dipendenti. Nel 2012 l'attività è stata interrotta per una crisi dovuta all'aumento improvviso del prezzo del grano. Dopo l'interruzione dell'attività la Società ha presentato domanda di concordato al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Si trattava di un concordato interamente liquidatorio con la soddisfazione dei creditori attraverso la vendita dell'immobile e dei macchinari della società fallita. Nel corso del concordato ci sono stati furti di macchinari, ed io, insieme ad altre persone siamo imputati in procedimento penale per ipotesi di bancarotta fraudolenta per distrazione.

Consegno copia del decreto di fissazione dell'udienza nel processo penale. Consegno altresì copia di domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, decreto di apertura della procedura, relazione del dott. Giuseppe Criscitelli e ricorso per concordato in bianco del 15 gennaio 2013.

Dove si trovano i beni mobili della società fallita? In cosa consistono?

Gli unici beni della società fallita sono gli immobili di Teverola ed i beni nell'immobile di Teverola. Presso la sede legale non vi è alcun bene della società fallita. La sede legale si trova in Ortona zona industriale, località Cucullo, presso la società che ha acquistato l'immobile nell'ambito del concordato della

è una società riferibile al gruppo che ha acquistato anche il molino sito in Roma in Via Flaminia Vecchia che era sempre di proprietà della La società fallita apparteneva ad un gruppo di società della famiglia gruppo è costituito, oltre dalla fallita, dalla il cui concordato è stato eseguito ed i cui beni sono stati acquistati dal gruppo anch'essa in concordato eseguito in Chieti.

Sono riferibili alla famiglia anche le società è che è una società inattiva.

Quali sono gli istituti di credito con cui la fallita ha intrattenuto rapporti. Può fornirmi i saldi alla data della sentenza di fallimento, l'importo dei fidi accordati e gli estratti conto degli ultimi due anni?

Non esistono conti correnti della società fallita, che sono stati chiusi all'epoca dell'apertura del concordato. Le banche con cui Molini lavorava erano Unicredit Spa, Intesa Sanpaolo, Carichiati (oggi UBI Banca) e Banca di Lanciano e Sulmona (oggi BPER).

Esistono attività di altro genere, quali crediti v/ clienti ecc..?

Non ci sono crediti verso clienti né crediti di altro genere. Non ci sono disponibilità liquide da consegnare. Non ci sono assegni né cambiali a favore della società.

Non mi pare che vi siano giudizi in corso. Come detto, mi riservo di approfondire quello con Chirico.

Alla data di presentazione della domanda di concordato era in corso un contratto di leasing con Unicredit avente ad oggetto dei macchinari che non so se sono stati oggetto di furto.

Consegno le seguenti scritture contabili: corrispondenza e atti notificati presso la sede legale della fallita prima della dichiarazione di fallimento; registro Iva 2012 libro giornale 2012, libro inventari 2010- 2011, libro soci, libro verbali assemblea e libro adunanze organo amministrativo.

Mi riservo di farle sapere se le scritture contabili degli anni precedenti, sono da me custodite o se sono nella sede operativa della società a Teverola.

Letto, approvato e sottoscritto”.

✍

Le operazioni di inventario

29. - In data 20 maggio 2019, il sottoscritto curatore si è recato presso la sede legale della Fallita, ovvero ad Ortona (CH) Zona industriale SNC località Cucullo. Nel corso del sopralluogo, la sottoscritta ha rinvenuto scritture contabili relative agli anni 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, alcuni faldoni contenenti documentazione relativa ai rapporti con le banche e

delle scatole contenenti documenti relativi ai dipendenti della società. La Curatela ha prelevato tali documenti, sigillandoli sotto chiave in un armadietto al primo piano dello stabilimento (**doc. 5**, verbale di accesso)

In tale occasione, il sig. presente all'accesso ha reso le

seguenti dichiarazioni: *“Oggi venti maggio duemila diciannove ore 15:20 l'ufficio fallimentare in persona del Curatore Avv. Federica Sandulli, con l'assistenza dell'Avv.*

Amedeo Tomasetti, si è recato in Ortona (CH), zona industriale, località Cucullo, ove risulta ubicata la sede legale della . Quivi si rinviene un edificio industriale

recante l'insegna “” e ivi presente il sig. ,

avvertito dell'accesso dal sottoscritto Curatore alle ore 14:00. Il sig.

dichiara che: “l'edificio industriale ed ogni bene e macchinario in esso contenuti sono di proprietà della , che ha acquistato i beni nell'ambito del concordato

della Non vi sono beni di proprietà della S.p.A..

Vi sono però documenti contabili ed amministrativi della nel locale

archivio. Recatici nel locale archivio, si rinviengono decine di scaffalature con documenti amministrativi e contabili di

recanti

dicitura “fatture acquisti/ banche”:

- 4 faldoni acquisti 2007;
- 9 faldoni fatture acquisti 2008;
- 1 faldone fatture cespiti 2009/10;
- 11 faldoni fatture acquisti 2010;
- 1 faldone fatture acquisti 2006;
- 5 faldoni fatture acquisti 2011;
- 1 faldone agenti e professionisti 2011;
- 5 faldoni 2012;
- 4 faldoni banche;

- 12 faldoni banche varie (Unicredit, BLS, IBS, SERFINA, Credito di Romagna, BAC, INTER Banca;

- 12 faldoni banche varie (MPS, BLS, IBS, Unicredit, BSC, Credito di Romagna, Credito Sammarinese, SERFINA);

- 7 faldoni banche varie (BLS, SERFINA, BAC, Credito Sammarinese, Unicredit, Banca di Roma);

- scatola "INAIL + CUD";

- scatola "modelli SL 400";

- scatola "campani paghe 2010/13";

- 3 faldoni paghe 2007/08/09.

I detti faldoni e documenti vengono prelevati e portati in una stanza al piano primo (la prima stanza a sinistra usciti dall'ascensore) e chiusi in due armadi. Gli armadi vengono chiusi con le chiavi e su di essi vengono apposti i sigilli. Le chiavi sono consegnate al Curatore. Il sig. *ichiara che nessun altro documento o bene della S.p.A.*

vi è presso l'edificio, salvo dimenticanze, e che tali documenti sono rimasti presso l'opificio anche dopo la vendita dello stesso a o per mera concessione di tale società.

La maggior parte della documentazione amministrativa e contabile è presso il

. Il sig.

S.p.A., dichiara di essere dipendente della area vendite. Resto a disposizione per ogni chiarimento dovesse occorrere".

30. - L'Opificio industriale in Ortona, ove è ubicata la sede legale della società fallita, è di proprietà della , da quest'ultima acquistato da nell'ambito del concordato preventivo di tale società (**doc. 6**, cessione di ramo di azienda). La è partecipata al 100% dalla S.p.A. (**doc. 7**, visura) **e risulta** aver affittato il ramo di azienda esercitato nello stabilimento di consortile a r.l. (partecipata da ,

) – **doc. 8**, affitto

di ramo di azienda.

31. - Non è possibile allo stato accedere all'opificio industriale di Teverola, di proprietà della società fallita, in quanto lo stesso è attualmente sottoposto a sequestro penale, sul quale meglio infra.

32. - Per quanto attiene il deposito sito in Roma, il sig. ha dichiarato che lo stesso è stato acquistato, unitamente all'opificio industriale sito in Roma, Via Flaminia Km 8.500, dal gruppo Casillo. Gli accertamenti sono ancora in corso.

∞ ∞

Beni di proprietà della società fallita

A) Beni immobili

33. - La società fallita è piena proprietaria dei seguenti beni immobili (**doc. 7**, relazione del visurista) acquistati dalla quale parte di un ramo di azienda:

- 1) TEVEROLA (CE), Area A.S.I. – Agglomerato Industriale Aversa Nord: Fabbricato industriale riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Teverola (CE) con i seguenti dati: foglio 4, particella 5682, subalterno 1, (ex fg.4, p.lla 5682), Via Agglomerato Industriale Aversa Nord senza numero civico, piano S1-T-1-2-3-4-5-6-7-8, cat.D/7, R.C. € 101.732,00
- 2) TEVEROLA (CE), Area A.S.I. – Agglomerato Industriale Aversa Nord: Palazzina uffici riportata nel Catasto Fabbricati del Comune di Teverola con i seguenti dati: foglio 4, particella 5681, (ex fg.4, p.lla 5557 cat.D/7), Via Agglomerato Aversa Nord senza numero civico, piano T-1, cat.A/10, cl.1, consistenza vani 20, superficie catastale mq.992, R.C. € 5.061,28.



La Curatela ha notificato copia della sentenza dichiarativa di fallimento all'Agenzia del Territorio di Santa Maria Capua Vetere.

34. - All'Agenzia del territorio di SMCV risulta trascritta nel 2007 domanda giudiziale da parte della “” volta ad

ottenere la risoluzione del contratto di cessione di ramo di azienda con retrocessione dei beni immobili oggetto del contratto, libri dalla iscrizione ipotecaria in favore di Interbanca S.p.A, oltre al risarcimento del danno per Euro 9 milioni. La Curatela ha chiesto notizie su tale giudizio all'amministratore unico della società fallita. Nessuna notizia è stata ad oggi fornita sul detto contenzioso.

35. - Sul complesso immobiliare gravavano le seguenti formalità:

- ipoteca volontaria per la somma di € 10.000.000,00 iscritta in data 13.12.2003 ai numeri 41404/7359 a favore della “Interbanca S.p.A” contro la “srl” a garanzia di un mutuo di € 5.000.000,00, gravante sulla particella 5557 e 5558 del foglio 4, in ordine alla quale la “” consegnava l'atto d'impegno delle Interbanca SpA alla cancellazione dell'ipoteca volontaria sulla sola particella 5558 del foglio 4;
- ipoteca legale ai sensi dell'art.77 del D.P.R. 602/73, modificato dal D.lgs 46/99 e dal D.lgs 193/01 per la somma di € 5.220,94 iscritta in data 30.06.2005 a favore della “” e contro la società “”;
- trascrizione di domanda giudiziale presentata dalla Sezione Distaccata di Aversa del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 12.10.2005, repertorio n. 2, volta alla revoca di atti soggetti a trascrizione promossa dalla massa dei creditori del Fallimento e contro la società “” a carico delle

particelle 5557 e 5558 del foglio 4, che la società venditrice dichiarava essere in corso di cancellazione;

- ipoteca volontaria per la somma di € 2.520.000,00 iscritta in data 03.11.2005 a favore della “Banca Nazionale del Lavoro S.p.A” contro la S.p.A a garanzia di un mutuo di € 1.500.000, concesso con atto per Notaio D’Aquino in data 26.10.2005, gravante sulla particella 5557 foglio 4, in ordine alla quale la s’impegnava a restringerla per cancellarla limitatamente alla sola particella 5681 del foglio 4, entro il 31.12.2007.
- ipoteca volontaria per la somma di € 20.000.000,00 iscritta in data 24.03.2006 a favore della Interbanca S.p.A contro garanzia di un mutuo di € 10.000.000,00 per atto Notaio Santomauro del 23.03.2006, gravante sulla particella 5682 e 5683 del foglio 4, concesso alla società cessionaria, che l’accetta incondizionatamente esonerando la “” da ogni responsabilità;
- privilegio sugli impianti, macchinari ed opere esistenti nel complesso industriale trascritto presso la Cancelleria Commerciale del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 26.04.2006 a favore di Interbanca spa a garanzia del predetto mutuo a rogito notaio Santomauro del 23.03.2006 concesso alla società cessionaria.

36. - Con atto del 07.04.2008, notaio Santomauro, repertorio n. 5880, la società “” concedeva alla società “” il diritto di superficie sui seguenti beni immobili:

- appezzamento di terreno dell’estensione complessiva di circa 6.000 metri quadrati costituente, per la porzione di circa metri quadri 1.960 area annessa allo stabilimento industriale e per la restante porzione di circa

metri quadrati 4.040 area scoperta di pertinenza del medesimo stabilimento.

La porzione di circa mq 1960 era riportata nel Catasto Fabbricati del Comune di Teverola al foglio 4, particella 5682, subalterno 1 (già particella 5682 senza subalterno), mentre la porzione di circa metri quadri 4.040 era riportata al Catasto Fabbricati foglio 4 particella 5683 area urbana.

La concessione del diritto di superficie era finalizzata alla realizzazione da parte del Consorzio di un impianto di cogenerazione di energia elettrica e termica alimentata da biomasse.

All'articolo quarto di tale atto si affermava che l'accertata impossibilità di realizzazione dell'impianto suindicato costituiva condizione negoziale risolutiva del contratto con immediata cessazione degli effetti giuridici fra le parti.

37. - Con atto del 10.11.2008, notaio Santomauro, repertorio n. 6633, a seguito avveramento della condizione risolutiva suindicata, a causa del mancato rilascio da parte delle competenti autorità dei necessari permessi, “a vendeva a “C”:

- appezzamento di terreno dell'estensione complessiva di circa metri quadrati 6.040, riportato per metri quadrati 2000 nel Catasto Fabbricati del Comune di Teverola al foglio 4 particella **5784**, ente urbano, invece per gli ulteriori metri quadrati 4040 al foglio 4 particella **5683**, area urbana;
- appezzamento di terreno dell'estensione di circa metri quadrati 27 riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Teverola al foglio 4 particella **5785**, area urbana.

Le particelle **5784** e **5785** derivano dal frazionamento delle originarie particelle 5681 e 5682 del foglio n. 4.

B) Beni mobili

38. - La società, a quanto consta, è proprietaria solo dei macchinari ed attrezzature allocati all'interno dell'opificio di Teverola, attualmente oggetto di sequestro penale.

C) Beni mobili registrati

39. - La società risulta intestataria di un veicolo commerciale: Autocarro targato CL918ET immatricolato il 07.05.2004, telaio WF0NXXWPDN4A87558
La Curatela ha trasmesso la sentenza di fallimento al PRA di Caserta. Il veicolo risulta acquistato dalla società in data 2009 e soggetto a fermo amministrativo dal maggio 2016 promosso dalla società. Ad oggi la Curatela non ha ancora rinvenuto il bene.

D) Marchi e Brevetti

40. - La A. n. 3 marchi registrati, depositati in data 14.06.2006, che risultano giunti a scadenza nel giugno 2016 e non rinnovati: , “

Il marchio Nazionale n. 1193893 "CHIRICO" (anch'esso non rinnovato nel 2016 e, pertanto, definitivamente scaduto) risulta regolarmente registrato a nome di altra società alla quale tale titolo conferisce il diritto all'uso esclusivo del segno.

E) Disponibilità liquide

41. - Il sottoscritto Curatore ha chiesto al commissario giudiziale ed al commissario liquidatore del concordato preventivo della di voler comunicare il saldo del c/c acceso per il concordato stesso e di voler trasferire tale saldo alla curatela. Ad oggi la Curatela non ha avuto alcun riscontro.

L'Amministratore unico della società fallita ha dichiarato che la società non ha nessuna disponibilità liquida.

Il Fallimento è, quindi, allo stato senza fondi.

F) Crediti

42. - Non appena identificati dall'esame delle scritture contabili, si provvederà ad inviare ai debitori della società una prima lettera di messa in mora per il recupero dei crediti.

Sin da ora può evidenziarsi che nell'ultimo bilancio della società, al 31.12.2012, sono appostati crediti tributari per Euro 258.899 e crediti "verso altri" per Euro 44.567. La voce crediti verso altri si riduce ad Euro 44.567 a seguito della totale svalutazione di un credito di Euro 523.850 verso il "Consorzio Alimonti Energia c/caparra confirmatoria" (società riferibile alla stessa proprietà della fallita

Nell'ambito del concordato preventivo, l'ammontare dei crediti viene integralmente svalutato.

Sul procedimento penale e sul sequestro preventivo

43. - Nel corso della procedura di concordato preventivo, tra il mese di giugno e quello di settembre 2015 si verificavano, presso lo stabilimento della , alcuni episodi di furto di beni e macchinari, in occasione dei quali, l'amministratore unico , sporgeva prima denuncia in data 4 agosto 2015, seconda denuncia in data 8 settembre 2015 e terza denuncia in data 9 settembre 2015.

Svolte le necessarie indagini, veniva iscritto, davanti al Tribunale di Napoli Nord procedimento penale a carico di (**doc. 9** – richiesta di rinvio a giudizio)

I. -

A) artt. 110 c.p. e 236 comma 2, n. 1), in relazione agli artt. 216, 219, comma 1, e 223 R.D. 1.6 marzo 1942, n. 267, perché in concorso e previo accordo fra

loro, in qualità di amministratore della Soc. _____
in concordato preventivo dal 12.3.2014, e
STORO Giacomo in qualità di gestori di fatto della predetta società,
in qualità di soci della

Co. s.r.l., distraevano il complesso dei beni strumentali conservati all'interno
della sede operativa e produttiva della Soc. . sita in

, Zona A.S.I, costituito da impianti, macchinari, attrezzature industriali
e commerciali per un valore di mercato pari ad € 2.643.449,60. In particolare:

- , agevolava la sottrazione da parte di _____
e dei suddetti beni strumentali, ponendo in essere le
seguenti condotte:

- con comunicazione del 27/07/2015. indirizzata al Commissario giudiziale ed
al liquidatore della _____ (inviata a mezzo pec ai
medesimi in data 28/07/2015) prospettava ai predetti organi del concordato
preventivo la necessità di svolgere attività di manutenzione all'interno del sito
produttivo di TEVEROLA, da effettuarsi nel mese di agosto del 2015, a cura
della _____ s.r.l., società interessata al citato impianto
industriale di TEVEROLA. del quale era stata precedentemente richiesta la
concessione in affitto con istanza del 16/07/2015;

- consentiva alla _____ di effettuare la custodia e
vigilanza del predetto stabilimento di Teverola della _____
tollerando modificazioni *in peius* nelle modalità di sorveglianza del predetto sito,
limitandone di fatto la durata temporale e affidandola a soggetti diversi dai
precedenti custodi.

- sottraevano materialmente i citati _____
beni strumentali, ponendo in essere le seguenti condotte; - si presentavano agli
organi del concordato come i futuri affittuari dello stabilimento in questione (in

quanto possibili cessionari delle quote della .) ed effettuavano un sopralluogo dello stesso in data 24/07/2015; - acquisivano le quote di controllo (pari al 70%) della mediante intestazione fittizia delle stesse a soggetti interposti. ossia con l'atto di cessione di quote del 04/09/2015; si facevano consegnare dai custodi le chiavi del predetto stabilimento di Teverola: affidavano la prospettata manutenzione del sito produttivo di Teverola alla ditta "" . così realizzando i furti descritti al successivo capo B);

- uali soggetti, interposti di si intestavano fittiziamente le quote di controllo della rispettivamente nella, misura del 65% e 5% del capitale sociale. forniva altresì attività di consulenza sulla simulata manutenzione del sito di Teverola mediante la consegna a della scrittura privata datata 10.9.2015 fra o ed ELADB Youssef.

Con l'aggravante di aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità.

II. -

B) Artt. 110 e 624, 625, comma 1. n. 2) e 5), e comma 2, nonché 61 n. 7 c.p., perché in concorso e previo accordo fra loro, al fine di tranne profitto, quale titolare della ditta " , quale procacciatore d'affari e titolare della ditta " . quale intermediario della società egiziana for import, dopo essersi introdotti all'interno della sede operativa e produttiva della società ., sita in a

A,S.I., si impossessavano di impianti, macchinari, attrezzature industriali e commerciali, per un valore di mercato pari ad e 2.641449,60, sottraendoli alla procedura di concordato preventivo. In particolare:

- simulando lo svolgimento di lavori di manutenzione per conto della ui beni strumentali presenti nella sede operativa della , giustificava formalmente l'ingresso all'interno dello stesso sia di operai addetti allo smontaggio dei macchinari, sia di mezzi di trasporto utilizzati per il successivo trasferimento dei beni sottratti predisponendo, altresì, le pratiche amministrative necessarie per la loro esportazione in favore della società estera destinataria " import";
- si accordava con per realizzare la materiale asportazione dei beni sottratti nel predetto stabilimento, occupandosi della fase esecutiva relativa alla pesatura degli stessi ed al loro trasporto presso i punti di imbarco della merce;
- , si occupava. per conto della società estera import, destinataria finale della merce sottratta, di effettuare - mediante la società incaricata dell'espletamento delle formalità doganali (- gli adempimenti burocratici ed. economici inerenti alla: spedizione del. relativo *container*.

- servendosi della prestazione lavorativa di D (per cui si procede separatamente) si occupavano per conto di delle operazioni materiali di asportazione dei beni strumentali dell'impianto produttivo di Teverola..

Con le aggravanti di aver commesso il fatto con violenza sulle cose, in numero superiore a tre persone, e di aver cagionato alla procedura concordataria un danno patrimoniale di rilevante gravità.

III. -

C) Art. 110 e 648 ter 1 c.p., perché in concorso e previo accordo fra loro, nelle qualità e con le condotte, relative ai reati contestati nei capi che precedono, avendo commesso o concorso a commettere il delitto di cui al capo B), trasferivano all'estero gli impianti, i macchinari, le attrezzature industriali e commerciali, sottratte allo stabilimento sito in Teverola e, quindi, provento di furto e bancarotta fraudolenta, impiegandoli in un'attività economica di cessione all'esportazione in favore della impresa commerciale di import-export, denominata "*for import*", creando documentazione fiscale e contabile fittizia in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. In particolare:

- formava le seguenti fatture e bollette doganali false apparentemente emesse dalla ditta

| n. fattura | data | imponibile |
|-----------------|------------|-------------|
| 34 | 04/09/2015 | € 36.344,00 |
| 79 | 1/08/2015 | € 9.500,00 |
| 30 | 3/08/2015 | € 5.000,00 |
| 31 | 19/08/2015 | € 9.500,00 |
| TOTALE | | € 60.344,00 |
| n. bolletta | data | valore |
| EX-A n. 5150G | 09/09/2015 | € 36.344,00 |
| EX-A n. 22440 L | 12/08/2015 | € 9.500,00 |
| EX-A n. 22941 J | 20/08/2015 | € 9.500,00 |
| EX-A n.22638 R | 13/08/2015 | € 5.000,00 |

relative ai materiali trafugati, descrivendoli come merce usata

- i occupava della fase esecutiva del trasferimento all'estero

dei, predetti beni, ossia della pesatura degli stessi e del loro trasporto presso i punti di imbarco della merce

- , quale intermediario della impresa egiziana "

import" destinataria finale della merce sottratta, si occupava di effettuare sia gli adempimenti burocratici ed economici inerenti alla spedizione del relativo *container*, sia i pagamenti alla società

44. - Il procedimento era rubricato al numero 16037/15 R.G.N.R. E 9345/15 R.G. G.I.P. ed assegnato al Giudice per le Indagini Preliminari dott. Daniele Grunieri.

45. - Come riferito dal sig.i nella denuncia ai Carabinieri della Stazione di Teverola il 9 settembre 2015 (**doc. 10**, decreto di sequestro preventivo), *"Il padre aveva trovato dei soci finanziatori, _____, odierni indagati, per salvare la dal fallimento; soci per una quota complessiva del 65% delle quote della società dietro iniezione di capitale per 5.000.000,00 di euro. L'accordo veniva formalizzato dal notaio dott. Edenio Franchi il 4 settembre 2015, ma nell'atto notarile figurava tale e non i predetti, talchè verosimile che il fosse un mero prestanome di una società, oramai ammessa a concordato preventivo dal marzo 23014, dei soci – occulti – . Riferiva che, in data 16 luglio 2015, la madre di _____, legale rappresentante di altra società, la e co., chiedeva di al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere di poter dare in fitto tutto lo stabilimento di Teverola ma, nella more della decisione del Tribunale, la s.p.a. (legale rappresentante, aveva incaricato la "e co" di gestire la*

sorveglianza e la pulizia del sito, talchè di fatto, aveva autorizzato e gli altri soci di occuparsi della pulizia e della sorveglianza sebbene la cessione delle quote non fosse stata ancora formalizzata?

Nel decreto di sequestro preventivo si legge, altresì, che il sig. _____ segnalato dai custodi notturni dello stabilimento a seguito della prima denuncia, si qualificava come procacciatore d'affari e incaricato da _____ di eseguire la manutenzione degli impianti dello stabilimento a fronte di del corrispettivo di Euro 27 mila. dichiarava di essersi a sua volta avvalso della he, però, sosteneva di avere avuto solo incarico di trasporto merci e di carico e scarico merci, senza alcun incarico di manutenzione. e

Sempre nel decreto di sequestro preventivo si legge ra il _____ commercialista della

46. - Insomma, tutti i soggetti sopra individuati sono accusati di aver agito in concorso e previo accordo tra loro al fine di distrarre il complesso di beni strumentali conservati all'interno della sede operativa e produttiva della società.

47. - Nelle more delle indagini preliminari, in data 19 ottobre 2015 il G.I.P., ritenuto concreto il pericolo che la libera disponibilità dello stabilimento e dei beni ivi presenti, consentisse agli indagati del procedimento penale di commettere ulteriori delitti ed illeciti penali, emetteva decreto di sequestro preventivo ex art. 321 c.p.c. dello stabilimento sito in Teverola (catasto foglio 4, part. 5682, sub. 1 e foglio 4 part. 5557), di tutti i macchinari e le attrezzature presenti nello stabilimento, nonché di tutte le relative pertinenze. In data 27 ottobre 2015, Pubblico Ministero, nominava quale amministratore giudiziario e di custodia il dott. Graziano Serpico

48. - Conclusi le indagini preliminari, veniva fissata l'udienza preliminare straordinaria del 29.10.2018, successivamente rinviata al 22 maggio 2019. A tale ultima udienza tutti gli imputati venivano rinviati a giudizio.

49. - Il 23 maggio 2019 la sottoscritta ha incontrato il PM Pubblico Ministero officiato delle indagini ed il Custode dott. Serpico, i quali hanno rappresentato lo stato attuale del processo penale, nonché lo stato dell'immobile posto sotto sequestro. La Curatela ha altresì richiesto l'accesso agli atti del procedimento penale.

Si riserva, pertanto, di relazione a S.V. Ill.ma sul giudizio pendente e sulle necessarie prossime incombenze relative alla gestione dello stabilimento sequestrato.



Sulle ragioni del fallimento

50. - Il legale rappresentante della individua le ragioni del dissesto della società nella forte dipendenza dell'attività dall'andamento del prezzo del grano. Infatti, a partire dal 2007 il mercato del grano è risultato particolarmente esposto alle volatilità dei prezzi, raggiungendo un picco nel giugno del 2008. Nel corso del 2009, in particolare fino al primo trimestre dell'anno 2010, la ha fortemente risentito del fattore prezzo.

Infatti, in tale periodo, la società aveva pianificato l'approvvigionamento del grano in funzione dell'andamento favorevole dei prezzi che inizialmente sembravano in fase di evidente riduzione. Nei mesi immediatamente successivi a causa di un ulteriore ribasso dei prezzi, le consegne avvenute nel rispetto dei contratti sottoscritti ad inizio esercizio si sono rilevate "fuori mercato". A dette vicende si sono aggiunti una serie di investimenti effettuati che hanno determinato un notevole irrigidimento della struttura finanziaria con un significativo incremento degli oneri finanziari che, unito al peggioramento della

redditività operativa, ha determinato una progressiva tensione finanziaria, tale da non riuscire a consentire una pianificazione ottimale dei processi produttivi.

Le predette ragioni hanno portato la società a formulare la proposta di concordato preventivo ex art. 161 comma 6 l.f.

Come si legge dalle relazioni del Commissario Giudiziale e del Commissario liquidatore della alcuna offerta di acquisto degli immobili era

stata formulata alla Procedura. Si è ipotizzato che la vendita del complesso fosse risultata fortemente condizionata dal vincolo di destinazione della struttura, dalla scarsa convertibilità in attività diversa da quella per la quale era stata realizzata e da una fortissima concertazione del mercato del grano in grandi gruppi societari.

A ciò si sono altresì aggiunti gli eventi delittuosi ed i successivi atti vandalici che hanno interessato lo stabilimento, nonché, il conseguente assoggettamento di quest'ultimo alla misura di sequestro preventivo. Tali avvenimenti sembrerebbero aver comportato non soltanto la sospensione di ogni tentativo di vendita, ma in ogni caso una notevole svalutazione dei beni, compromettendo ulteriormente le percentuali previste dal piano concordatario.



Sulla responsabilità degli organi sociali

51. - Con riserva di maggiormente dedurre ed articolare, sin da ora si rileva che la mancata tenuta della contabilità sociale per il periodo concordatario e la mancata predisposizione dei bilanci di esercizio nel periodo concordatario impediscono alla Curatela qualsivoglia analisi degli accadimenti successivi al 2012 e quindi riferibili a ben 7 esercizi.

Si rileva che gli organi sociali non decadono con l'apertura della procedura di concordato preventivo e che quindi gli stessi sono certamente responsabili per

la mancata tenuta della contabilità e la mancata predisposizione e deposito dei bilanci di esercizio.

52. - Altresì responsabile appare l'amministratore unico in base alle risultanze del processo penale tuttora in corso, per la distrazione/furto dei beni sociali (impianti e macchinari) allocati all'interno dell'opificio di Teverola, del valore di circa 9 milioni di euro.

(segue) proprietà immobiliari di amministratori e sindaci

53. - Il sig. .

amministratore unico della società è pieno proprietario dei seguenti beni immobili:

- 1) GUARDIAGRELE (CH), Terreno della superficie catastale di are 41,30, riportato nel Catasto Terreni del Comune di Guardiagrele (CH) con i seguenti dati: foglio 13, particella 638, uliveto cl.2, consistenza are 41,30, R.D.€ 8,53 – R.A.€ 7,47;
- 2) GUARDIAGRELE (CH), Terreno della superficie catastale di are 02,35, riportato nel Catasto Terreni del Comune di Guardiagrele (CH) con i seguenti dati: foglio 13, particella 808, SEMIN ARBOR cl.2, consistenza are 02,35, R.D.€ 0,67 – R.A.€ 1,15;

54. - Il sig.

presidente del collegio sindacale. Dalla ricerca ipotecaria a livello nazionale, per il solo periodo meccanizzato per ciascuna Conservatoria dei Registri Immobiliari (tutte aggiornate al 24 aprile 2019) il sig. risulta:

- 1) **CONSERVATORIA DEI RR.II. di CHIETI:** fino al 21 giugno 2012 il sig. è stato proprietario per quota di 1/2 del fabbricato su tre piani posto in TREGGIO (CH), alla Contrada San Martino - Via Castellana e così contraddistinto in catasto fabbricati al

civico 1/A, costituito da garage al piano terra della consistenza catastale di mq 65 e da abitazione di 13,5 vani catastali su tre piani (piano seminterrato-terra-primo), con annessa corte, il tutto confinante con strada intercomunale San Vito

- Treglio e terreno di seguito descritto; riportato nel catasto fabbricati del comune di Treglio al foglio 1 particella 4145 sub 5 p. s1-t-1 categoria A7 classe 2 vani 13,5 euro 976,10; e particella 4145 sub 6 pt categoria C6 classe 2 mq 65 euro 161,13.

In esecuzione di decreto di omologa della separazione consensuale tra coniugi emesso dal Tribunale di Lanciano in data 5 giugno 2012 cron. n.2274, con atto di cessione di diritti reali a titolo gratuito ricevuto dal Notaio Giuseppe SORRENTINI di Lanciano il 21 giugno 2012 rep. n. 66455 e trascritto ai RR.II. di Chieti il 22/06/2012 ai nn. 10757/8386, il sig.

la sua quota di comproprietà indivisa per un mezzo del fabbricato in TRIGLIO (CH) di cui sopra (N.C.E.U. fg.1, p.la 4145 subb.5 e 6).

Con sentenza rep. 3860/2015 emessa il 23/09/2015 e annotata ai RR.II. di Chieti il 21/12/2015 ai nn.19675/2547, a seguito di atto di citazione avente ad oggetto "revoca atti soggetti a trascrizione" notificato il 27/05/2013 e trascritto ai RR.II. di Chieti il 27/05/2013 a favore del

con sede in Nibionno (LC) , il Tribunale di Lanciano così ha provveduto:

"Dichiara inefficace nei confronti di "

Ae", in persona del curatore pro tempore, l'atto di

"cessione gratuita" per notaio Giuseppe Sorrentini di Lanciano del 21 giugno 2012, rep. 66455, racc. 15215, trascritto in Chieti il 22 giugno 2012 (10757/8386),

limitatamente al trasferimento della quota della metà del diritto di proprietà sul fabbricato sito in Treglio, C.da San Martino - Via Castellana, in Catasto fabbricati del Comune di Treglio al foglio 1, particella 4145, subalterni 5 (p.s1-T-1) e 6 (pt)".

Sui suddetti immobili oggetto di "INEFFICACIA", con sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Monza il 07/02/2012 rep.n.263 è stata iscritta il 20/02/2017 ai nn.2812/323 presso la Conservatoria dei RR.II. di Chieti ipoteca giudiziale per la complessiva somma di € 250.000,00 a favore del " s.r.l. in

liquidazione" e contro

- 2) **CONSERVATORIA DEI RR.II. di LECCE:** Per stabilire la consistenza immobiliare relativamente ad immobili in Provincia di Lecce, è necessario effettuare ispezione ipotecaria per il periodo pre-meccanizzazione presso la Conservatoria dei RR.II. di Lecce.

Dalla visura catastale (Lecce) il sig. risulta intestatario (comproprietario) delle particelle terreni 21, 746 e 771 del foglio 2 nel Comune di CALIMERA (LE) sin dall'impianto (1976), ma per le quali non è stato possibile risalire alla provenienza dalle ispezioni ipotecarie effettuate per il solo periodo "meccanizzato".

- 3) **ULTIMI "ATTI DI DISPOSIZIONE" di BENI IMMOBILI:** Atto di "compravendita" ricevuto dal Notaio Angela IACOVELLI di Lecce il 08/02/2014 rep.n.134 trascritto ai RR.II. di Lecce il 13/02/2014 ai nn.4966/4243, col quale vendeva la sua quota di comproprietà di 1/5 indivisa del quartino in CALIMERA (LE) alla Via Corte Madonna di Rocca n.3 riportato nel catasto fabbricati del Comune di Calimera (LE) al foglio 6, particella 628.

55. - Il sig. .

, sindaco. Dalla ricerca ipotecaria a livello nazionale,

per il solo periodo meccanizzato per ciascuna Conservatoria dei Registri Immobiliari (tutte aggiornate al 24 aprile 2019), il sig.

- 1) Pieno ed esclusivo proprietario: PESCARA, Via Kennedy: locale garage/autorimessa sito al piano terra, riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Pescara con i seguenti dati: foglio 9, particella 338, subalterno 10, Via Kennedy, p.T z.c. 1, cat.C/6, cl.6, consistenza mq.12, sup. catastale mq.-- R.C. € 57,02;

Sul suddetto immobile gravano le seguenti formalità pregiudizievoli:

- a) Ipoteca giudiziale iscritta a Pescara il 04/03/2004 ai nn. 3273/609 per la complessiva somma di € 45.000,00 a favore della società
“
e contro

Nascente da “decreto ingiuntivo” rep. n.593 emesso dal Tribunale di Pescara il 05/04/2004. Somma ingiunta € 21.495,09.

L'ipoteca grava sui seguenti immobili in PESCARA:

- N.C.E.U. fg.14, particella 26 (di proprietà di Giuganino Annalisa);
- N.C.E.U. fg.14, particella 285 (di proprietà di Giuganino Annalisa);
- N.C.E.U. fg.14, particella 201, sub.3 (nuda proprietà ½ di Giuganino Annalisa);
- N.C.E.U. fg.9, particella 338, sub.10 (di proprietà di

- b) Ipoteca giudiziale iscritta a Pescara il 16/04/2004 ai nn.5733/1116 per la complessiva somma di € 35.000,00 a favore della “BANCA DI ROMA SPA” sede Roma e contro
nata a

Nascente da “decreto ingiuntivo” rep. n.1393 emesso dal Tribunale di Pescara il 26/01/2004. Somma ingiunta € 35.543,72.

L'ipoteca grava sui seguenti immobili in PESCARA:

- N.C.E.U. fg.14, particella 26 (di proprietà di ;
- N.C.E.U. fg.14, particella 285 (di proprietà di
- N.C.E.U. fg.14, particella 201, sub.3 (nuda proprietà ½ di);
- N.C.E.U. fg.9, particella 338, sub.10 (di proprietà di).

- c)** Ipoteca giudiziale iscritta a Pescara il 27/04/2004 ai nn.6434/1219 per la complessiva somma di € 60.000,00 a favore della “BANCA DI CREDITO COOPERATIVO ABRUZZESE – CAPPELLE SUL TAVO – SOC. COOP. A R.L.” con sede in Cappelle Sul Tavo (PE) e contro

Nascente da “decreto ingiuntivo” rep. n.708 emesso dal Tribunale di Pescara il 14/04/2004. Somma ingiunta € 39.017,14.

L'ipoteca grava sui seguenti immobili in PESCARA:

- N.C.E.U. fg.14, particella 26 (di proprietà di
- N.C.E.U. fg.14, particella 285 (di proprietà di
- N.C.E.U. fg.14, particella 201, sub.3 (nuda proprietà ½ di);
- N.C.E.U. fg.9, particella 338, sub.10 (di proprietà di).

- d)** Ipoteca giudiziale iscritta a Pescara il 18/02/2005 ai nn.2726/495 per la complessiva somma di € 53.000,00 a favore della “BANCA MONTE DEI PASCHI SI SIENA S.P.A.” con sede in Siena (SI) e contro

Nascente da “decreto ingiuntivo” rep. n.46 emesso dal Tribunale di Pescara il 04/09/2003. Somma ingiunta € 79.918,69.

L'ipoteca grava sul seguente immobile in PESCARA:

- N.C.E.U. fg.9, particella 338, sub.10 (di proprietà di

- e) Ipoteca giudiziale iscritta a Pescara il 15/02/2006 ai nn.3361/683 per la complessiva somma di € 30.000,00 a favore della “BANCA CARIPE SPA” con sede in Pescara e contro

Nascente da “decreto ingiuntivo” rep. n.12581 emesso dal Tribunale di Pescara il 15/09/2004. Somma ingiunta € 20.757,10.

L'ipoteca grava sui seguenti immobili in PESCARA:

- N.C.E.U. fg.14, particella 26 (di proprietà di);
 - N.C.E.U. fg.14, particella 285 (di proprietà di
 - N.C.E.U. fg.14, particella 201, sub.3 (nuda proprietà ½ di
 - N.C.E.U. fg.9, particella 338, sub.10 (di proprietà di
- f) Ipoteca LEGALE iscritta a Pescara il 01/03/2006 ai nn.4369/879 per la complessiva somma di € 80.565,88 a favore del “SERVIZIO NAZIONALE DELLA RISCOSSIONE SOGET SPA” con sede in Pescara e contro

La suddetta ipoteca scaturisce da credito rinveniente da ruolo affidato in esazione al servizio nazionale di riscossione (€ 40.282,94).

Atto amministrativo del 16/02/2006 rep.1573/100.

L'ipoteca grava sul seguente immobile in PESCARA:

- N.C.E.U. fg.9, particella 338, sub.10 (di proprietà di
- g) Ipoteca LEGALE iscritta a Pescara il 09/09/2006 ai nn.19462/4631 per la complessiva somma di € 89.379,48 a favore del “SERVIZIO NAZIONALE DELLA RISCOSSIONE SOGET SPA” con sede in Pescara e contro

La suddetta ipoteca scaturisce da CREDITO RIVENIENTE DA RUOLO AFFIDATO IN ESAZIONE AL SERVIZIO NAZIONALE DELLA RISCOSSIONE (€ 44.689,74).

Atto amministrativo del 14/06/2006 rep.3159/100.

L'ipoteca grava sul seguente immobile in PESCARA:

- N.C.E.U. fg.9, particella 338, sub.10 (di proprietà di

- h)** Ipoteca LEGALE iscritta a Pescara il 07/04/2008 ai nn.5813/1113 per la complessiva somma di € 215.326,80 a favore di "EQUITALLIA PRAGMA SPA" con sede in Taranto e contro

La suddetta ipoteca scaturisce dai RUOLI affidati in riscossione all'Agente della Riscossione dei Tributi (ipoteca iscritta a garanzia di un debito di € 107.663,40)

Atto amministrativo del 27/03/2008 rep.491.

L'ipoteca grava sul seguente immobile in PESCARA:

- N.C.E.U. fg.9, particella 338, sub.10 (di proprietà di

- i)** Ipoteca LEGALE iscritta a Pescara il 31/12/2008 ai nn.21499/4530 per la complessiva somma di € 98.999,46 a favore di "EQUITALLIA PRAGMA SPA" con sede in Pescara e contro

La suddetta ipoteca scaturisce dai RUOLI affidati in riscossione all'Agente della Riscossione dei Tributi (ipoteca iscritta a garanzia di un debito di € 49.499,73)

Atto amministrativo del 03/12/2008 rep.762.

L'ipoteca grava sul seguente immobile in PESCARA:

- N.C.E.U. fg.9, particella 338, sub.10 (di proprietà di

- l)** Ipoteca LEGALE iscritta a Pescara il 07/07/2009 ai nn.11076/2770 per la complessiva somma di € 63.696,76 a favore di "EQUITALLIA PRAGMA SPA" con sede in Pescara e contro



La suddetta ipoteca scaturisce dai RUOLI affidati in riscossione all'Agente della Riscossione dei Tributi (ipoteca iscritta a garanzia di un debito di € 31.848,38)

Atto amministrativo del 18/06/2009 rep.1272

L'ipoteca grava sul seguente immobile in PESCARA:

- N.C.E.U. fg.9, particella 338, sub.10 (di proprietà di

- m)** Ipoteca LEGALE iscritta a Pescara il 08/07/2009 ai nn.11206/2838 per la complessiva somma di € 7.153,56 a favore di “

Gestione Entrate e Tributi” con sede in Pescara e contro

La suddetta ipoteca scaturisce dai Credito riveniente da ruolo e/o da liste di carico affidati in esazione alla

Tributi (ipoteca iscritta a garanzia di un debito di € 3.576,78). Atto amministrativo del 23/06/2009 rep.301626/1

L'ipoteca grava sul seguente immobile in PESCARA:

- N.C.E.U. fg.9, particella 338, sub.10 (di proprietà di Leone Guido).

- n)** PIGNORAMENTO IMMOBILIARE trascritto ai RR.II. di Pescara il 08/03/2013 ai nn.3212/2279 a favore della “BANCA DI CREDITO COOPERATIVO ABRUZZESE” con sede in Cappelle Sul Tavo (PE) e contro

Pignoramento gravante sul seguente immobile in PESCARA:

- N.C.E.U. fg.9, particella 338, sub.10 (di proprietà di Leone Guido).

ULTIMI “ATTI DI DISPOSIZIONE” di BENI IMMOBILI:

Atto di “cessione di diritti reali a titolo oneroso” ricevuto dal Notaio Riccardo SCORNAJENGHI di Rende (CS) il 23/01/2006 trascritto a Cosenza il 25/01/2006 ai nn. 2815/2053.



56. - Il sig. --- C.F.

sindaco. Dalla ricerca ipotecaria a livello nazionale, per il solo periodo meccanizzato per ciascuna Conservatoria dei Registri Immobiliari (tutte aggiornate al 24 aprile 2019), il signor , non risulta proprietario di alcun immobile, né a suo carico risultano formalità pregiudizievoli.

✎

Tanto premesso, il sottoscritto Curatore, nel dichiararsi disponibile a rendere tutti i chiarimenti che la S.V. Ill.ma dovesse ritenere opportuni in merito alle questioni illustrate nella presente relazione, si riserva di integrare ed aggiornare la medesima, in conformità a quanto previsto dall'art. 33, comma quinto, legge fall., alla luce di ulteriori elementi informativi e documentali. Il sottoscritto Curatore si riserva altresì di relazionare nel prosieguo in merito alla responsabilità degli organi di amministrazione e di controllo, nonché in merito alla eventuale proponibilità di azioni recuperatorie e revocatorie, ovvero alla possibilità di costituirsi parte civile nel procedimento penale.

Napoli, 4 giugno 2019

Fallimento

Il Curatore

Avv. Federica Sandulli